



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 40 /2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia;

VISTA: l'istanza acquisita a protocollo n°21664 in data 27/06/2018, con la quale la EDILTECNICA S.r.l., con sede a Carrara (MS), ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo di ingresso alla bocca di porto di Lido, onde proseguire le attività di bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni esplosivi residuati bellici;

VISTA: la propria Ordinanza n°28/2018 in data 11/05/2018, con la quale è stata già disciplinata la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo oggetto delle attività di bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni esplosivi residuati bellici;

VISTA: la nota acquisita a protocollo n°15586 in data 10/05/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stato partecipato formale "nulla osta" (ai fini demaniali marittimi) per lo svolgimento delle attività di che trattasi;

VISTO: il foglio protocollo n°M_D MCOMLOG0009344 in data 12/04/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, recante il parere favorevole all'esecuzione dell'attività di ricerca ordigni residuati bellici in questione;

RITENUTO: necessario disciplinare il transito di unità nei pressi dello specchio acqueo in oggetto, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 02/07/2018 al 03/08/2018** la EDILTECNICA S.r.l., proseguirà i lavori di ricognizione bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nello specchio acqueo della canaletta di ingresso alla bocca di Lido, meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" lo specchio acqueo interessato dall'attività in parola, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dell'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite alle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi interessati nelle operazioni, e alle unità navali crocieristiche in ingresso/uscita per il porto di Venezia, durante il transito delle quali le attività lavorative dovranno essere sospese.

Articolo 3

L'impresa esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operanti (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16, al pari del termine lavori.

Il responsabile dei lavori dovrà giornalmente contattare l'Ufficio Traffico della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di conoscere i flussi di traffico crocieristico in transito presso la bocca di porto di Lido.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della citata Capitaneria di porto, per l'attivazione delle previste procedure.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 28/06/2018




IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
C.V. (CP) Giovanni STELLA

t.a.

Allegato all'Ordinanza n° _____ del _____

COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		
DATUM	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
1	45° 24,5068'	012° 26,5870'
2	45° 24,7694'	012° 26,9168'
3	45° 24,8258'	012° 26,9675'
4	45° 24,5672'	012° 26,6377'



Legenda:

■ Acque interdette

